

Allegato "C" all'atto repertorio n° 142521/35720

Statuto della fondazione

Capo I

Costituzione, sede, durata e scopo

Articolo uno

Costituzione e denominazione

In dipendenza della trasformazione dell'associazione "A 18 On-lus" in fondazione di partecipazione, è costituito, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 [Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106], del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "A18 Fondazione per l'autismo" che assume la forma giuridica di fondazione.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinato dal titolo IV del codice del terzo settore.

In conseguenza dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, istituito secondo le disposizioni del decreto legislativo 117/2017, l'ente, di seguito detto "fondazione", dovrà inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella propria denominazione e dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo due

Sede, delegazioni e uffici

La fondazione ha sede legale nel Comune di Cagliari.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere istituite con deliberazione del consiglio di amministrazione al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla fondazione stessa. L'ambito territoriale della fondazione è quello regionale.

Articolo tre

Durata

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo quattro

Scopo della fondazione

La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei campi specificati nei punti che seguono.

Essa, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore della collettività, si propone di

svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali secondo le disposizioni dell'articolo 1 (*Principi generali e finalità*), primo e secondo comma, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*), e successive modifiche;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni della legge 28 marzo 2003, n. 53 (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*), e successive modifiche e attività culturali di interesse sociale con finalità educa-

tiva;	
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale contemplate in questo articolo;	
g) servizi rivolti all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1 (<i>Finalità e oggetto</i>), comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (<i>Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale</i>);	
h) alloggio sociale, secondo le disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (<i>Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea</i>), e successive modifiche, e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	

l) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e di attività di interesse generale a norma di questo articolo;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone in favore delle quali la fondazione opera.

Scopo principale della fondazione è migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo e, in generale, da disturbi pervasivi dello sviluppo. Essa si propone di superare le attuali modalità di intervento a essi destinate, meramente assistenzialistiche e di intrattenimento, per passare a una visione delle persone affette da autismo come individui attivi nella società, con i loro punti di forza e di debolezza.

La fondazione, pertanto:

I) sostiene persone affette da autismo con l'erogazione di servizi sanitari e riabilitativi scientificamente accreditati, atti a potenziarne le capacità e l'autonomia, al fine ultimo di migliorarne la qualità della vita;

II) promuove l'integrazione sociale delle persone affette da autismo con lo sviluppo di una rete di servizi orientati all'inserimento protetto in ambito lavorativo delle persone affette da autismo;

III) favorisce e gestisce direttamente e indirettamente la creazione di comunità residenziali e di centri diurni di accoglienza e di riabilitazione fisica e psichica delle persone

affette da autismo, anche al fine di migliorare le condizioni di vita delle famiglie coinvolte;

IV) promuove la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata a finanziare le predette attività;

V) promuove direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da erogare, insieme al denaro che si ricava dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità;

VI) promuove la diffusione della cultura del rispetto delle persone affette da autismo e a tal fine sensibilizza il pubblico sull'importanza di interventi riabilitativi mirati e individuali mediante servizi, convegni e conferenze in istituzioni pubbliche e private, informazioni via web e nelle diverse forme di comunicazione su internet e mediante la produzione e la diffusione d'iniziative editoriali sull'argomento;

VII) sostiene anche l'attività di ricerca nel campo delle neuroscienze.

La fondazione, in particolare, promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori e la tutela dei diritti civili delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia garantito loro il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

La fondazione si propone anche:

- 1) lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali atti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati prima e il senso di responsabilità individuale nella costruzione del futuro delle persone affette dalle neuropatologie;
- 2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori della fondazione;
- 3) la diffusione d'idee che favoriscano la soluzione dei problemi delle persone affette dalle neuropatologie in armonia con i principi ispiratori della fondazione, anche mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;
- 4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari per rendere più efficace l'azione educativa e formativa delle persone affette dalle neuropatologie;
- 5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose, siano esse pubbliche o private;
- 6) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con i privati, inclusi la promozione e la gestione di strutture di riabilitazione e di accoglienza per i pazienti affetti da neuropatologie e, in particolare, da quello dello spettro dei disturbi pervasivi dello sviluppo;

7) la promozione di attività di beneficenza e di sostegno economico nei casi in cui le persone affette da neuropatologie e le loro famiglie siano in condizioni di indigenza;

8) la promozione e la formazione delle figure degli amministratori di sostegno e dei tutori nominati dall'autorità giudiziaria;

9) la promozione della parità di trattamento e della tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone affette da neuropatologie e delle persone con disabilità intellettiva;

10) l'organizzazione di convegni, incontri e di dibattiti nelle scuole, nelle università e in altre strutture aperte al pubblico sui problemi delle persone affette dalle neuropatologie.

11) la collaborazione con le istituzioni per elaborare e attuare progetti di formazione e di solidarietà sociale;

12) il supporto a iniziative delle amministrazioni pubbliche connesse alle attività della fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà compiere ogni opportuno atto e stipulare i contratti necessari al proprio funzionamento e per il finanziamento delle operazioni deliberate.

La fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori, dei parteci-

panti e di terzi.

La fondazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale che possono essere anche fondatori e partecipanti.

Articolo quattro

Attività strumentali, accessorie e connesse

La fondazione, secondo le disposizioni dell'articolo 6 (*Attività diverse*) del decreto legislativo 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del decreto legislativo 117/2017 e dalla normativa vigente.

In particolare, senza esclusione di altre operazioni e contratti, La fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente articolo tre, con quella di eventuali altri enti che abbiano analoghe finalità, anche con la partecipazione a istituzioni e organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà inoltre:

a) assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo

termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acquistare immobili in proprietà e in diritto di superficie e stipulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;

b) amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e di studi e consulenze specifiche;

d) partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali e internazionali che attengano alla propria attività;

e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione;

g) curare attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente o essa affidata a università e a enti di formazione di alto valore;

h) svolgere, in modo accessorio o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti editoriali e di audiovisivi in genere e di diffusione di idee e di programmi tramite internet;

i) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perse-

guimento delle finalità istituzionali.

La fondazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 (*Risorse*) del decreto legislativo 117/2017.

I rapporti tra la fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge o da apposito regolamento adottato dall'associazione.

È vietato alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle a queste direttamente connesse, quali, per mera esemplificazione, quelle contenute in questo articolo.

La fondazione non potrà essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e degli altri enti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 117/2017.

Articolo cinque

Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della fondazione è formato dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti eseguiti con tale imputazione in denaro, in beni mobili e immobili e in altre utilità impiegabili per il perseguimento dei suoi scopi dai fondatori e da altre persone fisiche e giuridiche.

I beni mobili e immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo senza il vincolo della destinazione al suo patrimonio, compresi i contributi elargiti da persone fisiche

e da enti pubblici e privati, le eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, i proventi di eventuali iniziative promosse dalla fondazione, le rendite del suo patrimonio e ogni altra entrata non destinata al suo incremento costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della fondazione.

La fondazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 (*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*) del decreto legislativo n. 117/2017, non può avere fini di lucro diretto e indiretto.

Le rendite e le risorse della fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della fondazione.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

La fondazione non può, neanche in modo indiretto, distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano eseguite a favore di altre organizzazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al quarto comma dell'articolo 22 (*Acquisto della personalità giuridica*) del decreto legislativo n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, se nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo sei

Indicazioni su modi particolari di finanziamento e di erogazione dei servizi d'assistenza a fronte di donazioni ricevute

La fondazione può impegnarsi, tramite apposite convenzioni con soggetti privati, enti locali e soggetti pubblici, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza e residenzialità alle persone con disabilità anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura.

Se la fondazione a tale scopo ricevesse in donazione un immobile o una parte di immobile, nell'atto di donazione potrà essere convenuto:

- che il disabile sia assistito nel medesimo immobile o parte dell'immobile donato o, con il consenso del donante, in altra corrispondente struttura;

- che la fondazione abbia facoltà di realizzare nell'immobile una struttura residenziale nella quale ospitare e far assistere altre persone con disabilità, con gradualità e idoneità di

inserimento, che a quel momento risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale: il tutto fermo l'obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto.

Gli immobili e le parti di immobile nelle quali non sia possibile realizzare strutture residenziali sono utilizzati secondo le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione nell'esclusivo interesse della fondazione.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di rifiutare donazioni se le loro modalità o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della fondazione non garantiscono l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere o se possono causare un depauperamento attuale o futuro del patrimonio.

Capo II

Membri e organi della fondazione

Articolo sette

Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari

Obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissione

I fondatori sono gli associati di "A 18 Onlus" nel momento della sua trasformazione in fondazione.

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti, le associazioni, anche non riconosciute, e le altre istituzioni, anche con sede all'estero, che, condividendo i fini della fondazione, contribuiscano alla sua vita e alla realizzazione dei suoi

scopi mediante contributi in denaro e donazione di beni, nei modi e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'assemblea.

I fondatori e i partecipanti hanno diritto di accedere ai locali e alle strutture funzionali della fondazione in modo da non recare pregiudizio alla sua attività, di consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva e di partecipare alle iniziative dell'ente.

Non è ammessa la categoria di partecipanti temporanei.

L'organo amministrativo può stabilire di anno in anno l'entità della quota associativa dovuta dai partecipanti e per gli anni nei quali l'organo amministrativo non ne avesse deliberato l'entità la quota associativa sarà dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono ottenere la qualifica di sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono al perseguimento dei suoi scopi mediante uno o più dei seguenti apporti: versamento annuo nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione; attribuzioni di beni materiali e immateriali inferiori alla misura minima necessaria per assumere la qualifica di partecipante.

Possono ottenere la qualifica di volontari le persone fisiche

maggioresnni che, condividendo i fini della fondazione, contribuiscono al perseguimento dei suoi scopi mediante attività di volontariato a suo favore per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi secondo le disposizioni dell'articolo 18 (*Assicurazione obbligatoria*) del decreto legislativo 117/2017.

I volontari devono svolgere l'attività a favore della fondazione a titolo personale, volontario e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto, in modo conforme agli scopi della fondazione.

Le prestazioni e le attività dei volontari sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

L'ammissione dei sostenitori e dei volontari è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Articolo otto

Esclusione e recesso

Il consiglio di amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri che derivano da questo statuto, tra i quali, in via esemplifi-

cativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;

- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I fondatori, i partecipanti, i sostenitori e i volontari, fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, possono recedere dalla fondazione in ogni momento.

Il consiglio di amministrazione decide l'esclusione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'escluso.

L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo nove

Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di amministrazione;	
- il presidente e il vicepresidente;	
- l'assemblea;	
- il direttore generale;	
- il comitato scientifico;	
- l'organo di controllo;	
- l'organo di revisione (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 (<i>Revisione legale dei conti</i>) del decreto legislativo n. 117/2017.	
È facoltà dell'assemblea prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze delle persone che ricoprono cariche sociali. In ogni caso tutti i titolari di cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 (<i>Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro</i>) del decreto legislativo n. 117/2017.	
L'elezione degli organi della fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.	
È vietata la corresponsione ai membri degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori	

al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni dal d.P.R. 10 ottobre 1994, n° 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239, convertito nella legge 3 agosto 1996, n° 336 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo dieci

Consiglio di amministrazione

I fondatori e 1 loro figli e discendenti avranno sempre diritto di far parte del consiglio di amministrazione.

La carica conferita ai fondatori dura per l'intera loro vita.

Gli altri consiglieri durano in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo e fino alle nuove nomine consiliari.

I consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, fermi i poteri dell'autorità regionale contemplati nell'articolo 25 del codice civile (*Controllo sull'amministrazione delle fondazioni*), è composto da un rappresentante di ciascuno dei fondatori o da loro stessi e, in mancanza di uno di essi, da un rappresentante dei loro figli, in ordine di età, e in seguito dai loro discendenti.

Il consiglio di amministrazione può essere completato da consiglieri aggiuntivi, scelti dallo stesso consiglio (o dai fondatori o dai loro figli e discendenti in caso di scioglimento del consiglio) tra professionisti che operino nel campo giuridico, sociale, sanitario ed economico-finanziario.

In ogni caso il numero dei componenti il consiglio di amministrazione non può essere superiore a sette.

Ai figli e ai discendenti dei fondatori di grado successivo al primo subentrerà nei diritti previsti in questo statuto il figlio o il discendente maggiore di età, in modo che le generazioni future siano sempre rappresentate da un solo soggetto per ogni stirpe.

I membri del consiglio di amministrazione prestano la loro attività gratuitamente e hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate se alla loro nomina l'assemblea non ha deliberato, nei limiti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo otto che precede, la corresponsione di emolumenti.

I componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività dell'organo in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della fondazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il consiglio di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il consiglio di amministrazione, in ragione delle

disposizioni degli articoli 2392 (*Responsabilità verso la società*), 2393 (*Azione sociale di Responsabilità*), 2393-bis (*Azione sociale di Responsabilità esercitata dai soci*), 2394 (*Responsabilità verso i creditori sociali*), 2395 (*Azione individuale del socio e del terzo*) e 2409 (*Denuncia al tribunale*) del codice civile, rispondono verso la fondazione, i creditori della fondazione e dei terzi.

Si applica in ogni caso la disposizione dell'art. 2475-ter (*Conflitto d'interessi*) del codice civile.

Se nel corso del mandato consiliare vengono a mancare uno o più consiglieri, i fondatori o i loro discendenti rimasti in carica li sostituiscono per cooptazione o riducono il numero dei componenti del consiglio.

I consiglieri nominati secondo le disposizioni del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, il consiglio d'amministrazione rimane in carica nella residua composizione per la sola gestione ordinaria fino a quando esso stesso si ricostituisca.

I fondatori componenti del consiglio di amministrazione hanno diritto di compiere, nei modi specificati in un successivo regolamento, attività di indirizzo della fondazione e di sorveglianza sulle attività svolte dagli organi statutari.

I membri del consiglio non possono farsi rappresentare

nell'attività decisionale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*).

Gli amministratori devono porre in essere gli adempimenti previsti nel sesto e nel settimo comma dell'articolo 26 (*Organo di amministrazione*) del decreto legislativo n. 117/2017.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dallo stesso consiglio.

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 (*Convenzioni*), primo comma, del decreto legislativo 117/2017 sono deliberate dal consiglio di amministrazione che ne determina anche i modi di attuazione e sono stipulate dal presidente della fondazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede della fondazione.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e, in particolare:

a) nomina fra i propri membri il presidente e il vice presidente;

b) assume e licenzia il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

c) istituisce e ordina gli uffici della fondazione;	
d) approva eventuali regolamenti interni;	
e) delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello statuto;	
f) accetta contributi, donazioni, disposizioni testamentarie e delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;	
g) delibera gli incrementi del patrimonio;	
h) determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo sei possono divenire partecipanti, sostenitori o volontari e procede alla loro nomina;	
i) nomina il direttore generale della fondazione;	
l) delibera la costituzione e la partecipazione a società di capitali e ad altri enti;	
m) nomina i componenti del comitato scientifico;	
n) esercita tutti i poteri e assume tutte le decisioni che lo statuto non demanda espressamente ad altri organi della fondazione;	
o) conferisce speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;	
p) delibera lo scioglimento e l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni di questo statuto.	
q) nomina uno o più liquidatori e determina i modi di liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni dell'articolo 30 del codice civile (<i>Liquidazione</i>) e degli articoli 11 e 21 del-	

le disposizioni di attuazione dello stesso codice.

Le deliberazioni che riguardano la nomina del presidente e del vice presidente della fondazione, il programma di attività, le modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei fondatori promotori.

Se ne ravvisa l'opportunità, il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo composto da tre membri al quale può delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Articolo undici

Convocazione e quorum

Il consiglio d'amministrazione si riunisce:

- a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due consiglieri o dall'organo di controllo.

Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione (che può essere diverso da quello della sede della fondazione), da comunicarsi nei modi stabiliti dal consiglio stesso a ciascun membro del consiglio e

all'organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante lo ritenga urgente, mediante telegramma, telefax, o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono essere abbreviati per accordo di tutti i membri del consiglio in carica e dell'organo di controllo.

Il consiglio è validamente costituito:

- a) quando sia stato convocato in conformità alle norme del comma precedente;
- b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi membri in carica e l'organo di controllo;
- c) quando, validamente convocato, sia presente la maggioranza dei suoi membri nominati dai fondatori promotori.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente.

Il consiglio nomina un segretario per la stesura dei verbali delle riunioni dei suoi membri. Il segretario può anche essere un estraneo al consiglio.

Le decisioni del consiglio d'amministrazione, non computandosi le astensioni, sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- | |
|---|
| a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta |
| la riunione in tale luogo, il presidente e il segretario della riu- |
| nione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; |
| b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'i- |
| dentità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, |
| costatare e proclamare i risultati della votazione; |
| c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di percepire |
| adeguatamente gli eventi della riunione; |
| d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussio- |
| ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno |
| e di leggere, ricevere e trasmettere documenti. |

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti da questo statuto.

Le decisioni dei consiglieri devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali delle riunioni del consiglio d'amministrazione da tenersi nei modi previsti dal decreto legislativo 117/2017.

Articolo dodici

Presidente

Il presidente della fondazione presiede anche il consiglio d'amministrazione.

Il presidente:

- ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ne firma gli atti. Il potere di rappre-

sentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nei pertinenti registri pubblici [oggi nel registro previsto dall'articolo 3 (*Registro delle persone giuridiche*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*) e, quando sarà istituito, nel registro unico nazionale del terzo settore, disciplinato nel titolo VI del predetto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

- convoca il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni, anche avvalendosi dell'opera del direttore generale;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione;

- in caso di urgenza adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse della fondazione; tali provvedimenti devono poi essere sottoposti all'approvazione del consiglio nella sua prima adunanza successiva che deve essere convocata dallo stesso presidente entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento urgente.

In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e con gli altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazio-

ne e di sostegno per le singole iniziative della fondazione.

Il presidente della fondazione può delegare i propri compiti in tutto o in parte al direttore generale e a uno o a più membri del consiglio d'amministrazione.

Il presidente della fondazione risponde del proprio agire di fronte al consiglio di amministrazione.

Articolo tredici

Il vice presidente

Il vice presidente della fondazione sostituisce il presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento.

La sottoscrizione del vice presidente fa piena fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo quattordici

Il direttore generale

Il consiglio di amministrazione ha il potere d'istituire e nominare il direttore generale della fondazione.

Il direttore generale della fondazione è nominato con contratto di diritto privato e deve essere scelto tra persone con esperienza almeno quinquennale di gestione esercitata in autonomia di risorse finanziarie, umane e tecniche d'impresе o enti pubblici o privati.

Il direttore generale alla scadenza del contratto, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione, resta in carica per l'ordinaria amministrazione della fondazione sino all'entrata in servizio del suo successore.

La rappresentanza legale della fondazione spetta anche al direttore generale.

Il direttore generale ha tutti poteri di gestione della fondazione e, nei limiti dei poteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, può, quindi, acquisire e disporre delle risorse finanziarie, umane e strutturali dell'associazione.

Il direttore generale è investito dei seguenti compiti:

- esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

- collaborazione col consiglio di amministrazione nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;

- gestione delle risorse economiche della fondazione e, in particolare, dei suoi conti correnti bancari;

- utilizzo, con poteri di firma, dei sistemi di home banking;

- cura ed esecuzione dei pagamenti ai dipendenti e ai fornitori;

- cura dei rapporti della fondazione con gli enti pubblici, con i soggetti privati e con le autorità amministrative e politiche;

- esercizio degli altri poteri che il consiglio di amministrazione gli dovesse delegare di volta in volta o in modo generale;

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, escluse quelle nelle quali si discute del suo rapporto di lavoro con la fondazione.

Articolo quindici

Comitato Scientifico

Il comitato scientifico è organo consultivo della fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della fondazione.

Il comitato scientifico svolge, in collaborazione con il consiglio di amministrazione e il direttore generale della fondazione, una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il comitato scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del presidente della fondazione. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

Articolo sedici

Organo di controllo

Il consiglio d'indirizzo provvede alla nomina di un organo di controllo che può essere monocratico o costituito da tre membri

effettivi e due supplenti.	
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile (<i>Cause di ineleggibilità e di decadenza</i>).	
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 (<i>Composizione del collegio</i>), secondo comma, del codice civile.	
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
Se all'organo di controllo fosse assegnata anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.	
L'organo di controllo:	
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i>), se applicabili;	
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 (<i>Revisione legale dei conti</i>) del decreto legislativo 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;	

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017;

- attesta che il bilancio della fondazione, se redatto nei casi previsti dall'art. 14 (*Bilancio sociale*) del decreto legislativo 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari

Articolo diciassette

Organo di revisione legale dei conti

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 (*Revisione legale dei conti*) del decreto legislativo 117/2017 e quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo diciotto

Libri sociali e i registri contabili

I libri e i registri contabili essenziali che la fondazione deve tenere sono il libro dei verbali delle riunioni del consiglio d'amministrazione, il libro giornale della contabilità, il libro degli inventari e gli altri libri previsti dal d.lgs.117 del 2017. Tali libri, prima di essere posti in uso, devono numerati e firmati dal presidente e da un consigliere in ogni pagina.

Articolo diciannove

Assemblea

L'assemblea è composta dai fondatori e dai partecipanti che prendono parte alla fondazione.

Articolo venti

Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea decide la programmazione delle attività da tenersi nell'anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;
- b) eleggere i membri dell'organo di controllo;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale della fondazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) deliberare l'ammontare dei compensi degli organi della fondazione;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei partecipanti che prendono parte alla fondazione.

Articolo ventuno

Quorum costitutivi

L'assemblea è costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta almeno la metà più uno dei fondatori e dei partecipanti con diritto al voto.

Nelle successive convocazioni essa è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Articolo ventidue

Funzionamento dell'assemblea

Hanno diritto di partecipazione all'assemblea tutti i fondatori e i partecipanti regolarmente iscritti.

L'assemblea si può svolgere anche in audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il presidente e il segreta-

rio dell'assemblea che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente della fondazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o da altra persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del presidente.

Il presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiedere l'assistenza di un notaio per redigere il verbale dell'assemblea.

Articolo ventitré

Quorum deliberativi

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei fondatori e dei partecipanti e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei

presenti.

Ogni fondatore e ogni partecipante alla fondazione ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita soltanto a fondatori e a partecipanti.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una delle due categorie di fondatori e partecipanti devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Articolo ventiquattro

Trasparenza

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la fondazione pubblica sul proprio sito web:

- i bilanci approvati entro trenta giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema definito dal consiglio di amministrazione;
- l'elenco dei donatori di contributi superiori a euro 200,00, previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- l'elenco dei fondatori, dei partecipanti e dei componenti di

tutti gli organi della fondazione;

- le retribuzioni, i curricula e le dichiarazioni relative a conflitti di interesse dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione. Il rifiuto di fornire queste informazioni implicherà la decadenza dalle cariche ricoperte;

- gli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi della fondazione, ai dirigenti e ai fondatori;

- il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento di obiettivi e analisi di impatto delle azioni compiute.

Articolo venticinque

Gestione delle risorse

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a parità di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto tra massimo e minimo di cinque a uno.

Capo III

Esercizio finanziario e scioglimento

Articolo ventisei

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine l'assemblea approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti

dal consiglio di amministrazione con la collaborazione del direttore generale.
Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
Copia del bilancio di esercizio, insieme al verbale dell'assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Il bilancio, se la fondazione avrà ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e, se avrà ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000,00, dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.
Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione.
Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta secondo le prescrizioni dell'articolo 20 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>).
Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.
Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive com-

	petenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei
	limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti
	dal rappresentante legale della fondazione o da membri del
	consiglio di amministrazione muniti di delega, che eccedano i
	limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati
	dal consiglio di amministrazione.
	Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere
	impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione
	precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della
	fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per
	l'incremento o il miglioramento della sua attività.
	È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di
	utili e avanzi di gestione, del fondo di dotazione e di altri
	fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
	o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che
	per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
	struttura unitaria.
	Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 (<i>Bilancio so-</i>
	<i>ciale</i>) del decreto legislativo 117/2017.
	L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e
	strumentale delle attività di cui all'art. 6 (<i>Attività diverse</i>)
	del decreto legislativo 117/2017 a seconda dei casi, nella rela-
	zione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto

per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I bilanci, preventivo e consuntivo devono, in particolare, essere redatti secondo i seguenti criteri:

a) obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della fondazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano eseguite a favore di altre organizzazione non lucrativa di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

c) divieto di cedere beni e di eseguire prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che eseguono erogazioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado, ai loro affini entro il secondo grado e alle società da essi direttamente o indirettamente controllate;

d) divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;

e) divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie che superino di quattro punti il tasso ufficiale di sconto;

f) divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari e stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche.

Articolo ventisette

Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della fondazione secondo le disposizioni dell'articolo 25 del codice civile e delle leggi collegate.

I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'articolo 90 (*Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore*) del decreto legislativo 117 del 2017.

Articolo ventotto

Scioglimento ed estinzione

L'estinzione della fondazione può essere decisa soltanto dopo il termine dell'esistenza in vita dell'ultimo dei figli dei fondatori, fatto salvo il caso in cui vi sia l'espresso consenso di tutti i fondatori ancora in vita.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 (*Registro unico nazionale del Terzo settore*) del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di morte dei fondatori o di sopravvenuta impossibilità di gestione della fondazione da parte dei fondatori ancora viventi, le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio residuo della fondazione saranno impartite dalla dottoressa Francesca Meloni, figlia di Marco Meloni e di Maddalena Perra, che assumerà la veste e le funzioni di unico fondatore e nel caso in cui ciò non fosse possibile, nell'ordine, dal rappresentante pro tempore del governo presso la Regione Autonoma della Sardegna o dal presidente pro tempore della giunta regionale della Sardegna o dal sindaco pro tempore del Comune di Cagliari i quali assumeranno la veste e le funzioni di unico fondatore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La fondazione, sentiti i fondatori e a seguito di parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 (*Registro unico nazionale del Terzo settore*), primo comma del decreto legislativo 117/2017 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Capo IV

Rinvio e riconoscimento

Articolo ventinove

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto da questo statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del codice civile in quanto compatibili.

Articolo trenta

Obblighi in attesa del riconoscimento

Gli organi della fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai fondatori in sede di atto costitutivo e saranno successivamente integrati.

I membri del consiglio di amministrazione devono prodigarsi insieme ai fondatori per ottenere dalle competenti autorità amministrative il beneficio della personalità giuridica.

In attesa del riconoscimento della personalità giuridica i fondatori e i membri del consiglio di amministrazione devono comportarsi con prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dota-

zione ed evitarne il deperimento.

Se per qualsiasi causa non si ottenesse ai sensi di legge il riconoscimento della personalità giuridica, i beni che costituiscono oggetto del fondo di dotazione saranno restituiti a fondatori e partecipanti mediante la risoluzione dell'atto costitutivo.

Paola Scano

Carlo Mario De Magistris